



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ALFONSO SCARANO

Seduta del 08/04/2021

### FATTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo degli oneri non maturati a fronte dell'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento da restituire rispettivamente mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento.

Dalla documentazione in atti risulta che il primo prestito oggetto di controversia, contratto n. xxx674, stipulato in data 4.08.2014, ammontava ad € 37.440,00 di capitale lordo, da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 312,00 ciascuna e che il secondo prestito oggetto di controversia, contratto n. xxx156, stipulato in data 10.10.2014, ammontava ad € 35.880,00 di capitale lordo, da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 299,00 ciascuna.

È pacifico tra le parti che nel mese di agosto 2018, il primo contratto n. xxx674 sia stato integralmente rimborsato in via anticipata dalla parte ricorrente, con il pagamento di € 18.643.39, dopo n. 48 rate scadute, in base al conteggio estintivo elaborato dall'intermediario e riferito alla data del 31.08.2018. Successivamente, nel mese di novembre 2018, anche il secondo contratto n. xxx156 risulta essere stato integralmente rimborsato in via anticipata dalla parte ricorrente, con il pagamento di € 18.009.04, dopo n. 48 rate scadute, in base al conteggio estintivo elaborato dall'intermediario e riferito alla data del 30.11.2018.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 7.10.2020, con il ricorso all'ABF protocollato il giorno 25.11.2020, la parte ricorrente chiede:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata dei finanziamenti secondo il *pro rata temporis* per complessivi € 1.591,61, di cui: con riferimento al contratto n. xxxx674 la somma di € 900,00 a titolo di "Commissioni accessorie"; con riferimento al contratto n. xxxx156 la somma di € 691,61 a titolo di "Commissione accessorie";
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi "secondo il consolidato orientamento ABF", per commissioni e/o costi *up front* la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- in ogni caso, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, il ristoro delle spese legali in misura di € 200,00, nonché € 20,00 per le spese relative al presente procedimento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario resistente:

- ha eccepito la natura *up front* delle commissioni finanziarie come esplicitato nel modulo SECCI;
- ha rilevato di aver già correttamente rimborsato le voci previste nel contratto come *recurring*;
- ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Ha pertanto chiesto che l'Arbitro "voglia respingere ogni pretesa contenuta nel ricorso".

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione e forme contrattuali assimilate: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione 17 dicembre 2019, n. 26525, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda (...)".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione 'giudiziale' secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio, pensione e operazioni assimilate, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni, comunque denominate, e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci.

Nella specie, pertanto, sono rimborsabili secondo il criterio *pro rata temporis* le "commissioni intermediario" per entrambi i contratti, ritenute di natura *recurring*, secondo il costante orientamento dei Collegi ABF.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

<b>CONTRATTO N.</b>	xxxx674		
Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,94%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,37%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni [intermediario]				1.500,00	Recurring	60,00%	900,00		900,00
<b>Totale primo contratto</b>				1.500,00					<b>900,00</b>

<b>CONTRATTO N.</b>	xxxx156		
Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,27%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,51%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni [intermediario]				1.152,69	Recurring	60,00%	691,61		691,61
<b>Totale secondo contratto</b>				1.152,69					<b>691,61</b>

<b>TOTALE DA CORRISPONDERE</b>									<b>1.591,61</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

per cui l'importo da corrispondersi al ricorrente è pari ad € 1.592,00, applicando il criterio di arrotondamento contenuto nelle modifiche alle Disposizioni ABF con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali a favore di parte ricorrente (v. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 5304/2013 e n. 6167/2014), mentre non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali,

**P.Q.M.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.592,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA